

REGOLAMENTO (CEE) N. 1147/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1993

relativo alla proroga della validità dei titoli di importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 564/92 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3371/92⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con i paesi terzi succitati;

considerando che gli operatori comunitari hanno presentato le domande di titolo di importazione relative al

periodo 1° gennaio—31 marzo 1993 nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1993; che in quel periodo gli operatori erano convinti di poter ottemperare agli obblighi connessi ai titoli di importazione rilasciati il 23 gennaio 1993;

considerando che, in seguito alla comparsa dell'fta epizootica, a partire dall'8 aprile 1993 sono state vietate, con la decisione 93/210/CEE della Commissione⁽⁶⁾, le importazioni nella Comunità di suini vivi e di carni suine e di taluni prodotti trasformati provenienti dai suddetti paesi; che tali eventi imprevedibili hanno posto gli operatori comunitari nell'impossibilità di rispettare l'obbligo di importare i prodotti entro il termine di validità dei titoli di importazione; che è pertanto opportuno concedere una proroga adeguata della validità dei suddetti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Su domanda dell'operatore interessato, la validità dei titoli di importazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 564/92, rilasciati il 23 gennaio 1993, è prorogata di 60 giorni.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'originale del titolo di importazione di cui trattasi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 22.⁽⁶⁾ GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 33.